Giugno 2012

Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria

BATTAGLIONI

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di giugno pag. 2
- Forniti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul regime dei contribuenti minimi applicabile dal 1° gennaio 2012 pag. 5
- Imu – i chiarimenti della circolare 3/DF/12 pag. 8
- Imu e immobili d'impresa pag.12
- Le modalità di versamento dell'Imu per il 2012 pag.14
- Operazioni intra-Ue: le conseguenze della mancata iscrizione al *vies* pag.17
- Necessario il ricalcolo degli acconti in caso di possesso di fabbricati di interesse storico o artistico pag.19
- Le modifiche relative ai contratti di *leasing* pag.21
- Semplificazione del calcolo delle spese di manutenzione e riparazione deducibili nell'esercizio pag.23
- Comunicazione dei dati dei contratti di *leasing* e noleggio entro il prossimo 2 luglio 2012 pag.24
- Scade il 2 luglio l'invio della raccomandata per il 5 per mille pag.26
- L'assoggettabilità ad Irap di professionisti, agenti e piccoli imprenditori – scelte nella prossima dichiarazione dei redditi pag.27

I formulari operativi

- *Fac simile* di dichiarazione per il NON assoggettamento ad Irap per professionisti pag.28
- *Fac simile* di dichiarazione per il NON assoggettamento ad Irap per agenti di commercio, promotori finanziari, *broker* assicurativi e piccole imprese pag.29

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 giugno 2012 al 15 luglio 2012 pag.30

DETRAZIONI 36%-55%

Chiarimenti sulle detrazioni per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fruizione delle detrazioni Irpef del 36% ed Irpef/Ires del 55% (quest'ultima ad oggi esistente solo per le spese sostenute entro il prossimo 31/12/12):

- la detrazione del 36% spetta dalla data del 1° gennaio 2011 anche in assenza della raccomandata preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. In tali casi, i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di intervento dovranno essere indicati in dichiarazione dei redditi;
- per quanto riguarda i lavori su parti comuni condominiali, i contribuenti possono fruire delle detrazioni con il semplice possesso della certificazione da parte dell'amministratore di condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti;
- in caso di vendita dell'unità immobiliare su cui sono stati realizzati gli interventi agevolati, il soggetto cui compete la detrazione per le rate residue può essere sia il venditore sia l'acquirente; qualora nell'atto di trasferimento non vi sia l'indicazione del soggetto a cui spetta la detrazione si trasferisce all'acquirente.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.19, 01/06/2012)

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

Cedolare secca - le risposte delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti sull'applicazione della tassa piatta sulle locazioni, introdotta dal D.Lgs. n.23/11.

Come revocare l'opzione - il locatore può revocare l'opzione in qualsiasi annualità successiva a quella in cui è stata esercitata. Nelle more dell'emanazione di una disciplina specifica, basta presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate una revoca scritta su carta libera e firmata, riportando tutti i dati identificativi del contratto e delle parti.

Comunicazione al conduttore - in relazione al regime transitorio che interessa il 2011, si chiarisce che la comunicazione al conduttore può ritenersi tempestiva se effettuata entro l'1/10/12 (termine di presentazione della dichiarazione). Inoltre, la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 è valida fino alla fine del contratto, oppure fino a revoca e, pertanto, non deve essere inviata nuovamente negli anni successivi. Sono liberi dall'obbligo di comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone i contratti di locazione di durata complessiva nell'anno inferiore a 30 giorni.

Come ravvedersi se non si è versato l'acconto - nel caso in cui il contribuente non abbia versato l'acconto per l'anno 2011, può comunque accedere al regime della cedolare secca regolarizzando la sua posizione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

Il reddito da locazione si può "convertire" – se il contribuente ha tenuto in considerazione il reddito da locazione nei calcoli dell'acconto Irpef, può comunque optare per la cedolare secca presentando una richiesta di correzione del relativo codice tributo.

Cedolare secca, comproprietà – il comproprietario, il cui nominativo non compare nel contratto di locazione dell'immobile sottoscritto dall'altro comproprietario, può comunque optare, in sostituzione dell'Irpef, per la cedolare secca. La stipula del contratto di locazione da parte d'uno solo dei due comproprietari ha effetto, infatti, anche nei confronti della parte che non compare negli atti. Conseguentemente, quest'ultima è tenuta a dichiarare, ai fini fiscali, il reddito fondiario per la quota a lui imputabile aprendo così la strada all'opzione della cedolare secca.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.20, 04/06/2012)

PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Detassazione: pubblicati i limiti per l'applicazione nel 2012.

È stato pubblicato nella G.U. n.125 del 30 maggio 2012, il DPCM datato 23 marzo 2012, che fissa i limiti di applicabilità della detassazione del salario di produttività. Il decreto stabilisce che, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, la detassazione trova applicazione entro il limite di importo complessivo di € 2.500,00 lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a € 30.000,00, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva.

(Dpcm, 23/03/12 – G.U. 30/05/12, n.125)

PROROGHE ADEMPIMENTI

Sisma in Emilia Romagna: stato di emergenza e agevolazioni

È stata pubblicata sulla GU n.125 del 30 maggio la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, recante la medesima data, che ha dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo fino al sessantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012. Il Consiglio dei ministri del 30 maggio ha inoltre varato le seguenti misure d'emergenza:

- rinvio fino al 30 settembre dei versamenti fiscali Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali Irpef regionali e comunali e Imu e deroga al patto di stabilità per i Comuni;
- differimento fino al 31 dicembre dei termini processuali e delle rate dei mutui bancari;
- concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni danneggiate dal sisma, per la ricostruzione e la messa in funzione dei servizi pubblici, per gli indennizzi alle imprese e per gli interventi su beni artistici e culturali;
- individuazione di misure per la ripresa dell'attività economica. In particolare sono previsti un credito agevolato su fondo di rotazione CDP e sul Fondo di garanzia del Ministero Sviluppo;
- delocalizzazione facilitata delle imprese produttive nei territori colpiti dal terremoto.

(Consiglio dei Ministri, Deliberazione, 30/05/12 - G.U. 30/05/12, n.125)

CREDITI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Accelerazione dei pagamenti alle imprese dei crediti verso la P.A.

Con quattro nuovi decreti in attesa di pubblicazione in G.U., il Ministero dello Sviluppo economico disciplina il ritardo dei pagamenti dei crediti vantati dalle imprese con le amministrazioni centrali e locali dello Stato. In particolare, due di questi decreti si occupano di certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle amministrazioni centrali e di Regioni, enti locali e Ssn, un decreto regola la compensazione crediti – debiti, e l'ultimo si occupa delle agevolazioni a favore delle imprese creditrici nei confronti della P.A.. Il sistema creato si fonda sulla certificazione dei crediti che attesti la non prescrizione del credito vantato e la sua certezza, liquidità ed esigibilità. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'Amministrazione debitrice entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza avanzata dall'impresa. In caso di inerzia, l'impresa può rivolgersi alla Ragioneria generale dello Stato che può nominare un commissario *ad acta*. Nel caso in cui il credito sia superiore a € 10.000, le Amministrazioni dovranno verificare l'eventuale l'esistenza di cartelle di pagamento non pagate da parte del creditore. Una volta ottenuta la certificazione si potrà chiedere di compensare il credito per il pagamento totale o parziale delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il 30 aprile 2012. L'agente della riscossione, entro tre giorni, deve verificare la veridicità della certificazione con l'ente debitore. Se l'esito è positivo, avviene la compensazione del credito con il debito. L'ente debitore è poi tenuto a pagare l'importo compensato entro 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione.

(Ministero dello Sviluppo economico, Decreti, sito web)

UNITÀ DA DIPORTO

Chiarimenti sulla tassa annuale

L'art.16 del D.L. n.201/11, come modificato dal D.L. n.1/12, ha istituito una tassa annuale sulle unità da diporto di lunghezza superiore ai 10 metri, di importo variabile a seconda della lunghezza dello scafo, da un minimo di € 800 a un massimo di € 25.000 annui. Tenuti al pagamento sono i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori, residenti, nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Se vi sono più proprietari o detentori, essi saranno tenuti al pagamento in solido della tassa. Al fine di evitare una disparità di trattamento, al pari del locatario, è tenuto al pagamento anche il noleggiatore. Tra le esenzioni il documento cita le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato. Il versamento deve essere effettuato entro il 31 maggio ed è riferito al periodo 1°maggio-30 aprile dell'anno precedente. Nel caso di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale, per l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento deve farsi riferimento alla data in cui si realizza l'effetto traslativo.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.16, 30/05/2012)

IVA

Nuovi modelli per la dichiarazione di inizio attività

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello AA9/11 per le persone fisiche che iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo nel territorio dello Stato. Con lo stesso provvedimento sono state pubblicate le istruzioni di compilazione del modello AA7/10, per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La principale novità riguarda l'obbligo di segnalazione da parte dei contribuenti della volontà di effettuare operazioni in ambito comunitario (cessioni/acquisti di beni e prestazioni di servizi): le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche devono compilare il quadro I dei rispettivi modelli indicando il volume presunto delle operazioni intracomunitarie attive e passive. I soggetti già in possesso di partita Iva, invece, qualora non abbiano compilato il quadro I in sede di inizio attività, devono effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate mediante un'istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate di modo da essere inseriti nell'archivio VIES dei soggetti autorizzati a porre in essere le operazioni intracomunitarie.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 18/05/2012)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI APRILE 2012

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 2012, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 105,7. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +3,2%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato in caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorsa tra il 15 marzo 2012 e il 14 aprile 2012, è pari 1,725962%.

(Istat, Comunicato, 14/05/2012)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: FORNITI I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI APPLICABILE DAL 1° GENNAIO 2012

Con precedente informativa abbiamo già illustrato i contenuti dei due provvedimenti direttoriali (n.185820 e n.185825) datati 22 dicembre 2011 con i quali l'Agenzia delle Entrate ha previsto le regole di attuazione del nuovo regime.
Ora, con un certo ritardo (il nuovo regime è in vigore dal 1° gennaio 2012), l'Agenzia delle Entrate interviene con la C.M. n.17/E del 30 maggio 2012 per fornire gli attesi chiarimenti in tema di contribuenti minimi, il nuovo regime fiscale di vantaggio previsto dall'art.27 del D.L. n.98/11.
Di seguito, riepiloghiamo in forma schematica i contenuti più rilevanti del citato intervento di prassi.

Regime delle neo attività	Viene confermato in modo esplicito che anche dal 2012 resta sempre valida la possibilità di utilizzare il regime delle nuove iniziative imprenditoriale e di lavoro autonomo disciplinato dall'art.13 della L. n.388/00.
Senza rientro la fuoriuscita dal regime	Coloro che fuoriescono dal regime, per scelta o per cause di esclusione, entro la durata massima prevista, non possono più avvalersi del regime per eventuali periodi residui, anche nell'ipotesi in cui tornino in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Periodo inizio nuova attività	Occorre fare riferimento non alla mera apertura della partita Iva bensì all'effettivo esercizio dell'attività (inteso come prima effettuazione di operazioni attive o passive).
Mancato esercizio nei tre anni precedenti	*Conteggio limite temporale* Con riguardo al limite temporale dei "tre anni precedenti" occorre conteggiare gli stessi secondo calendario comune. Esempio: cessazione precedente attività 31/05/09. Può iniziare attività con regime agevolato dal giugno 2012.
Mancato esercizio nei tre anni precedenti	*Effettivo svolgimento dell'attività* Tale situazione non si verifica: - per il socio accomandante di Sas che non ha svolto attività di gestione nella società; - nei casi di società inattiva; - per l'associato in partecipazione con apporto di solo lavoro (in quanto non produce reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
Mera prosecuzione	*Marginalità economica e sociale* Non si verifica la mera prosecuzione per i contratti di co.co.co e di lavoro a tempo determinato ritenuti in condizione di "marginalità" economica e sociale: sono tali quelli di durata pari ad un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l'inizio dell'attività.

Mera prosecuzione	*Attività non omogenee* Non si verifica mai quando le due attività da porre a confronto vengono svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee (ad es. medico che intende fare il musicista). L'Agenzia Entrate ritiene omogenee le attività svolte in diverse branche della medicina, a condizione che il bacino di utenza sia il medesimo (un cardiologo che diventa fisiatra e che cura il ginocchio all'infartuato).
Mera prosecuzione	*Pensionati* Non si verifica quando un dipendente, una volta andato in pensione, svolga la stessa attività in forma di lavoro autonomo.
Collaboratori occasionali	L'aver svolto prestazioni occasionali non impedisce l'accesso al regime né in base al requisito della verifica dei tre anni precedenti né in base a quello della mera prosecuzione.
Pratica obbligatoria	Oltre alla pratica obbligatoria per le attività professionali possono assimilarsi ad esse le attività il cui svolgimento è previsto da specifiche disposizioni normative (ad es. pratica obbligatoria richiesta in alcuni settori dell'artigianato). Il periodo di praticantato svolto con la partita Iva si considera nel calcolo del periodo agevolato.
Lavoro dipendente in ambiti omogenei	Può continuare ad applicare il regime di vantaggio chi inizia un'attività di lavoro dipendente in ambito omogeneo rispetto a quello dell'attività di lavoro autonomo o d'impresa (ad es. geometra professionista che viene assunto come lavoratore dipendente con l medesimo profilo professionale)
Prosecuzione di attività precedente	L'indagine sull'ammontare dei ricavi nel limite dei 30 mila euro va effettuata in relazione al periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio. Nell'anno in cui avviene la cessazione e la prosecuzione, ai fini dell'applicazione del regime fiscale di vantaggio occorre considerare cumulativamente i ricavi del dante e dell'avente causa e verificare che non venga superato limite dei 45 mila euro (30 mila + 50%).
Attività iniziate nel periodo 1/01/08 – 31/12/11	Possono godere dal 2012 del regime fiscale di vantaggio (per gli anni residui) coloro che possedevano i requisiti del vecchio regime dei minimi sia alla data di inizio attività che nell'anno 2011, non rilevando le vicende intercorse nel periodo intermedio. Esempio: - inizio attività nel 2009 (regime dei minimi); - anno 2010 fuoriuscita dal regime e applicazione del regime ordinario; - anno 2011 applicazione del regime ordinario pur in presenza dei requisiti.
Ingresso nel regime di vantaggio	Non va esercitata alcuna opzione ma va data comunicazione nella dichiarazione di inizio attività barrando la casella specifica (introdotta nel modello con il decreto del 18 maggio 2012). Chi in precedenza ha barrato la casella del vecchio modello e riferita ai vecchi minimi si intende abbia comunque aderito al nuovo regime.
Regolarizzazioni	Chi ha già aperto la partita Iva senza effettuare alcuna comunicazione può presentare la variazione dati entro il 30/07/12 (60 giorni dal 30/05/12) senza alcuna sanzione. Chi ha già emesso fattura con Iva prima del 30/05/12, può entro il 30/07/12 effettuare le opportune rettifiche documentali (note di variazione) per aderire al regime fiscale di vantaggio.

Neo attività al 31/12/11	Chi fino al 31/12/11 ha applicato il regime delle nuove iniziative produttive per aderire al nuovo regime fiscale di vantaggio deve revocare l'opzione a suo tempo effettuata presentando la dichiarazione di variazione dati e può (ma non ne è obbligato) comunicare l'adesione al nuovo regime. Se comunica l'adesione al nuovo regime, però, non deve operare alcuna revoca (la stessa viene recepita automaticamente).
Regime ordinario al 31/12/11	Chi fino al 31/12/11 ha applicato il regime ordinario ed è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria deve comunicare la revoca del regime applicato e può (ma non ne è obbligato) comunicare l'adesione al nuovo regime.
Somme non incassate e intenzione di cessare l'attività	Se il contribuente che applica il regime fiscale di vantaggio intende cessare l'attività in presenza di somme non ancora incassate, in applicazione delle regole generali, non può chiedere la chiusura della partita Iva. Tuttavia, per esigenze di semplificazione, è consentito al contribuente di determinare il reddito dell'anno di cessazione tenendo conto delle operazioni che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria (applicando dunque un criterio di competenza in luogo di quello di cassa).
Rettifica della detrazione ai fini Iva	In caso di uscita dal regime fiscale di vantaggio il contribuente può recuperare l'eventuale Iva a credito emergente dalla rettifica della detrazione a proprio favore già dal primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita del regime senza quindi attendere la presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Indennità di maternità	Rientra nei proventi da dichiarare nel quadro CM di UNICO ma non va considerata ai fini della verifica del limite dei 30 mila euro in quanto non costituisce ricavo o compenso.
Collaboratore dell'impresa familiare	Nel caso di impresa familiare che nel 2012 applica il regime fiscale di vantaggio non ricorre l'ipotesi della mera prosecuzione qualora il collaboratore familiare abbia svolto nel 2011 autonoma attività d'impresa o di lavoro autonomo.
Acconti su beni strumentali	Anche gli acconti rilevano ai fini della verifica del requisito di acquisto di beni strumentali non superiori a 15 mila euro nel triennio precedente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IMU – I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 3/DF/12

A ridosso della scadenza dell'Imu (l'acconto deve essere versato entro il prossimo 18 giugno) il Ministero dell'Economia ha fornito i chiarimenti con un corposo documento: si tratta della circolare 3/DF del 8 maggio 2012. Constano inoltre diversi comunicati stampa, riguardanti principalmente le modalità di versamento. Di seguito i principali chiarimenti di interesse più diffuso.

Definizione di abitazione principale	Ai fini Imu, per abitazione principale si intende l'immobile: • *iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare*. Quindi, nel caso di accatastamento separato (es: due appartamenti contigui usati come unica abitazione), le agevolazioni spettano solo per un'unità immobiliare mentre per l'altra occorrerà utilizzare l'aliquota ordinaria; • *nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.* Sul punto, la circolare precisa che il vincolo legato al nucleo familiare riguarda solo gli immobili ubicati nello stesso comune, quindi: • se il marito è proprietario dell'immobile di Milano in cui dimora e risiede e la moglie è proprietaria dell'immobile di Torino in cui dimora e risiede, entrambi gli immobili potranno essere considerati abitazione principale; • se il marito è proprietario dell'immobile di Milano in cui dimora e risiede e la moglie è proprietaria di altro immobile in Milano in cui dimora e risiede, solo uno di questi immobili potrà essere considerato abitazione principale. Per la verifica del nucleo familiare non si fa riferimento al figlio: se il figlio dimora o risiede altrove non viene persa la qualifica di abitazione principale, ma solo la detrazione aggiuntiva di € 50.
Pertinenze	Si considerano pertinenze dell'abitazione principale (quindi beneficiano dell'aliquota agevolata e dell'eventuale eccedenza di detrazione non utilizzata sull'abitazione) gli immobili di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad un'unità per ciascuna categoria catastale. I fabbricati eccedenti tale limite (es: la seconda autorimessa C/6) vanno tassati con aliquota ordinaria. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale. Al riguardo la circolare n.3/DF/12 ha precisato che: • se la cantina risulta iscritta congiuntamente all'abitazione principale (ossia, sono un unico immobile con un'unica rendita), il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest'ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all'abitazione principale.

	• Bisogna anche tenere conto dell'evenienza in cui due pertinenze, di solito la soffitta e la cantina, siano accatastate unitamente all'unità ad uso abitativo. In tale caso il contribuente potrà usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7.
Detrazione aggiuntiva per figli	All'immobile qualificato abitazione principale è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata, della detrazione base (€ 200), oltre ad una detrazione aggiuntiva pari ad € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, convivente e residente nell'immobile. Relativamente alla detrazione aggiuntiva, la circolare n.3/DF/12 correttamente precisa che "*costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest'ultima e, quindi, in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa*". Se si verificano in corso d'anno, occorre quindi verificare la data di nascita del figlio, il compimento del 26esimo anno di età così come eventuali cambi di residenza o di domicilio. A tal fine: • il soggetto beneficiario della detrazione aggiuntiva (genitore) deve essere proprietario, o titolare di altro diritto reale, dell'immobile adibito ad abitazione principale, a prescindere tuttavia dalla percentuale di possesso; • il figlio deve essere effettivamente tale rispetto al genitore cui è attribuita la detrazione. Pertanto, la detrazione non spetta, ad esempio, al marito, titolare del 100% dell'immobile, che vive insieme alla moglie ed un figlio di 15 anni che deriva da un precedente matrimonio della moglie stessa. Laddove, invece, la titolarità dell'immobile fosse anche in parte della moglie, a quest'ultima spetterebbe per intero (€50) la detrazione per il predetto figlio. Nel caso di due coniugi, contitolari dell'immobile adibito ad abitazione principale, in cui convivono sia figli (di età non superiore a 26 anni) di entrambi i coniugi, sia figli derivanti da precedenti matrimoni contratti dagli stessi: • per i figli di entrambi, la detrazione deve essere ripartita in parti uguali tra gli stessi (€25 ciascuno), a prescindere dalla percentuale di possesso dell'immobile; • per i figli di uno solo di essi (derivanti da precedenti rapporti), la detrazione di €50 è attribuita per intero al genitore "effettivo" dei figli stessi. Infine, la circolare n.3/DF contiene alcuni esempi riferiti alla fattispecie di titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale, in cui risiedono e dimorano anche la figlia di età inferiore a 26 anni, e la figlia di quest'ultima. In tali situazioni: • se la titolarità dell'immobile è in capo ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta limitatamente per il figlio di tale genitore e nella misura intera di € 50; • se la titolarità dell'immobile è in capo ad entrambi i genitori (madre e figlia) ed a prescindere dalla quota, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 50 con riferimento al proprio figlio (alla madre per la figlia di età non superiore a 26 anni convivente, ed a quest'ultima per la propria figlia).
Terreni agricoli	I terreni agricoli sono generalmente tassati con moltiplicatore 135 (ossia, per ottenere la base imponibile, si deve prendere il reddito dominicale del terreno, rivalutarlo del 25% e moltiplicarlo per 135); i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli principali (IAP) prevedono l'applicazione del moltiplicatore di 110 oltre che di una franchigia e alcune riduzioni della base imponibile (compresi i terreni a riposo per la rotazione agricola). Nel caso di terreno in comproprietà, tali agevolazioni spettano solo ed interamente ai contitolari che effettivamente posseggono tali requisiti. Tali agevolazioni spettano anche nel caso in cui i proprietari affittano tali terreni alla società che coltiva il terreno, di cui sono soci. La circ. 3/DF/12 afferma inoltre che *"Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135"*.

	Questo lascerebbe intendere che, a differenza dell'Ici, tutti gli altri terreni sarebbero tassati, con applicazione del moltiplicatore 135: terreni incolti, terreni di proprietà di NON coltivatori diretti e locati a terzi, così come i c.d. "orticelli" (ossia i piccoli appezzamenti di terreno, normalmente nei pressi delle abitazioni, coltivati per l'uso domestico o comunque per diletto, non ai fini imprenditoriali). Come avveniva in passato per l'Ici, i terreni ubicati in Comuni montani sono esenti ai fini Imu (tutti i terreni ubicati in tali comuni): per la verifica dei Comuni montani si deve far riferimento alla C.M. n.9/93. Potrebbe essere emanato un apposito decreto che andrà a modificare l'individuazione dei Comuni montani.
Fabbricati rurali	I fabbricati rurali sono soggetti ad Imu, in particolare: • i fabbricati rurali strumentali (serre, depositi attrezzi, stalle, ecc) sono tassati con aliquota dello 0,2%. Se ubicati in Comuni montani o parzialmente montani (in questo caso occorre verificare i comuni sul sito dell'Istat), tali fabbricati sono esenti, comunque con esclusione delle province di Trento e Bolzano; • i fabbricati rurali abitativi sono tassati come i fabbricati abitativi non rurali (quindi allo 0,76%, ovvero se abitazione principale allo 0,4% con applicazione delle detrazioni). La circolare n.3/DF/12 precisa che la definizione di fabbricato rurale prescinde dalla categoria catastale D/10: la regolarizzazione in scadenza il prossimo 30/06/12 ha quindi l'esclusiva finalità di fini di evitare eventuali contestazioni ICI per periodi d'imposta precedenti al 2012, con riferimento a fabbricati già accatastati in categorie diverse. Inoltre, si ricorda che entro il 30/11/12 tutti i fabbricati rurali iscritti al catasto dei terreni (senza rendita) devono essere accatastati al catasto dei fabbricati (con esclusione dei fabbricati residuali di cui all'art.3, co.3 del D.M. n.28/98). Si ricorda che i fabbricati rurali prevedono specifiche modalità di versamento dell'imposta: • per i fabbricati rurali strumentali già accatastati l'acconto viene versato nella misura del 30% con applicazione dell'aliquota dello 0,2%, mentre il conguaglio avverrà interamente a saldo; • per i fabbricati rurali oggetto di accatastamento entro il 30/11/12 (sia abitativi che strumentali) l'imposta dovrà essere interamente versata in sede di saldo).
Versamento	Il versamento del primo acconto deve essere fatto solo con modello F24 e occorre arrotondare all'unità di euro l'importo di ogni codice tributo. Possono essere utilizzati crediti d'imposta o contributivi a compensazione. Per il 2012 il versamento deve essere fatto: • per la generalità dei fabbricati con acconto al 18 giugno calcolato in ragione dell'aliquota base (0,76%) e conguaglio a saldo. Non si possono utilizzare le aliquote eventualmente deliberate dal Comune; • per le abitazioni principali e relative pertinenze sono previsti 2 acconti, uno al 18 giugno e l'altro al 17 settembre, ciascuno pari ad 1/3 dell'imposta calcolata con aliquota base (0,4%) e detrazioni *standard*, il saldo avviene a dicembre. Questa possibilità è facoltativa e può essere utilizzare la precedente regola prevista per gli altri fabbricati (un acconto e successivamente il saldo). Per i fabbricati rurali sono previste specifiche modalità di versamento (si vedano i *box* prec.). Dagli esempi proposti nella circolare si colgono due principi: • nel caso di immobile per il quale è venuto meno il possesso prima del versamento dell'acconto l'imposta va pagata interamente entro il 18 giugno (es: immobile posseduto per i mesi di gennaio e febbraio). A dicembre occorrerà verificare un eventuale conguaglio derivante da una diversa aliquota deliberata dal Comune; • nel caso di immobile per il quale il possesso viene acquisito in corso d'anno (es: acquisto nel mese di aprile) comunque l'imposta viene calcolata con le regole ordinarie (50% in acconto, ovvero 1/3 entro il 18 giugno e 1/3 entro il 17 settembre se abitazione principale).

Quota Imu statale	Una quota dell'imposta deve essere versata all'erario: a tal fine occorre utilizzare gli specifici codici tributo al momento del versamento (quindi è il contribuente che si deve occupare di questa ripartizione). L'art.13 del D.L. n.201/11 stabilisce che NON deve essere versata la quota statale (nel senso che l'imposta deve essere interamente versata a comune) con riferimento a: • abitazioni principali e relative pertinenze; • fabbricati rurali strumentali. La circolare n.3/DF/12 precisa che va la quota erariale non è dovuta nemmeno nei seguenti casi: • immobili delle cooperative edilizie e IACP; • eventuali assimilazioni introdotte dal comune per anziani e disabili ricoverati in istituti di ricovero e per i cittadini italiani residenti all'estero; • immobili posseduti dai Comuni nei propri territori; • casa coniugale assegnata all'*ex* coniuge (l'imposta è interamente dovuta dal coniuge assegnatario che verserà l'intera imposta al Comune come abitazione principale). Per tutte le altre riduzioni eventualmente stabilite dal Comune occorre calcolare la quota di riserva erariale.
Versamenti - rateazione	Attraverso un comunicato stampa del 25/05/12, il Ministero dell'Economia ha affermato che il versamento dell'acconto deve riportare la rateizzazione: occorrerà quindi indicare 0101 nella colonna rateazione ovvero 0102 e 0202 qualora il contribuente decida (per l'abitazione principale e le relative pertinenze) di versare un unico acconto al 18 giugno o di ripartire l'acconto in due parti, entro il 18 giugno ed entro il 17 settembre. Il conguaglio avverrà entro il 17 dicembre sulla base delle aliquote e detrazioni effettivamente deliberate da parte dei Comuni (in questo caso la rateazione da indicare è sempre 0101). Con altro comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate ha precisato che sono comunque valide anche le deleghe di versamento che non riportano la rateazione.
Versamenti – residenti all'estero	La circolare n.3/DF/12 ha precisato che per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato l'Imu non può più essere versata interamente alla scadenza del saldo (così avveniva per l'Ici), ma va versata alle ordinarie scadenze. Tali soggetti possono utilizzare il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in c/c e il bonifico bancario. Nel comunicato stampa del 31/05/12 del Ministero dell'Economia è previsto che: • per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto; • per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000. In tale comunicato stampa sono precisati gli ulteriori dettagli che occorre seguire per l'effettuazione del versamento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IMU E IMMOBILI D'IMPRESA

L'Imu è imposta che, come la precedente Ici, riguarda anche gli immobili impiegati nell'ambito dell'attività d'impresa, indipendentemente che si tratti di:

- fabbricati strumentali per natura o per destinazione (la sede della società, immobili nei quali viene svolta l'attività, uffici direzionali o amministrativi, negozi, fabbricati destinati alla locazione, ecc);
- fabbricati rimanenza (ossia immobili costruiti, acquistati o ristrutturati per la vendita);
- ovvero che si tratti di immobili patrimonio (ossia fabbricati abitativi tenuti a disposizione o dati a terzi in locazione).

In altre parole, tutte gli immobili, indipendentemente dalla destinazione, sono soggetti a tassazione. L'impresa dovrà calcolare l'Imu sugli immobili di proprietà, ma anche su quelli che detiene in forza di contratti di locazione finanziaria (risulta, infatti, soggetto passivo quale utilizzatore sin dalla data della stipula del contratto di *leasing*).

Base imponibile

Con riferimento ai fabbricati, la base imponibile varia a seconda che l'immobile sia provvisto o meno di rendita catastale.

Per gli immobili **con rendita catastale** (la maggioranza), la base imponibile è determinata prendendo a riferimento la rendita catastale stessa, incrementata del 5%, a cui applicare gli specifici moltiplicatori:

160	per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
140	per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80	per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
80	per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
60	per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (65 a decorrere dal 1º gennaio 2013);
55	per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Nel caso di fabbricati di categoria catastale D, **privi di rendita catastale**, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (si tratta comunque di ipotesi piuttosto rare) si applica il metodo dei costi contabilizzati già conosciuto ai fini Ici: la base imponibile viene calcolata moltiplicando i costi sostenuti per l'acquisto/costruzione del fabbricato stesso, nonché i costi incrementativi (ampliamenti, costi capitalizzati, ecc), moltiplicati per specifici coefficienti in ragione dell'anno di sostenimento della specifica spesa.

I coefficienti di adeguamento sono aggiornati annualmente. L'ultimo aggiornamento è intervenuto con il decreto del 5 Aprile 2012 il quale dispone che per la base imponibile 2012 si debbano utilizzare i seguenti coefficienti da applicare al costo contabilizzato al lordo degli ammortamenti.

per l'anno 2012 = 1,03;	per l'anno 2011 = 1,07;	per l'anno 2010 = 1,09;
per l'anno 2009 = 1,10;	per l'anno 2008 = 1,14;	per l'anno 2007 = 1,18;
per l'anno 2006 = 1,21;	per l'anno 2005 = 1,25;	per l'anno 2004 = 1,32;
per l'anno 2003 = 1,36;	per l'anno 2002 = 1,41;	per l'anno 2001 = 1,45;
per l'anno 2000 = 1,49;	per l'anno 1999 = 1,52;	per l'anno 1998 = 1,54;
per l'anno 1997 = 1,58;	per l'anno 1996 = 1,63;	per l'anno 1995 = 1,68;
per l'anno 1994 = 1,73;	per l'anno 1993 = 1,76;	per l'anno 1992 = 1,78;
per l'anno 1991 = 1,81;	per l'anno 1990 = 1,90;	per l'anno 1989 = 1,99;
per l'anno 1988 = 2,07;	per l'anno 1987 = 2,25;	per l'anno 1986 = 2,42;
per l'anno 1985 = 2,59;	per l'anno 1984 = 2,77;	per l'anno 1983 = 2,94;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11.		

Aliquota

Alla base imponibile come precedentemente individuata occorre applicare l'aliquota deliberata dal Comune, che ha come riferimento lo 0,76% e che il Comune può incrementare o diminuire dello 0,3% (quindi può variare dallo 0,46% all'1,06%).

Vi sono due previsioni che consentono ai Comuni di ridurre l'aliquota (ma, si badi bene, sono delle facoltà per gli Enti locali, per cui si tratterà di verificare l'aliquota effettivamente deliberata):

- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Versamenti

I versamenti avvengono sulla base delle regole transitorie introdotte per il 2012 dal decreto semplificazioni:

- l'acconto viene versato entro il 18 giugno applicando l'aliquota base (0,76%);
- il saldo verrà versato entro il 17 dicembre, calcolando l'imposta effettivamente dovuta sulla base delle aliquote che il comune delibererà entro il 30 settembre, scomputando quanto già versato in sede di acconto.

L'imposta spetta in parte all'erario: tale quota è pari alla metà dell'imposta calcolata utilizzando l'aliquota di base (quindi la quota erariale è dello 0,38%) e deve essere versata utilizzando uno specifico codice tributo.

Il versamento avviene tramite modello F24, con la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta che eventualmente l'impresa ha a disposizione (ad esempio eventuali crediti Iva, in questo caso ricordando comunque i vincoli alla compensazione).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMU PER IL 2012

Con un provvedimento dello scorso 25 maggio 2012, l'Agenzia delle Entrate ha approvato un modello di versamento "F24 semplificato", utilizzabile dalla data del 1° giugno 2012, per il pagamento delle imposte erariali, regionali e degli enti locali (compresa l'Imu). Tale modello "F24 semplificato" sarà usato in larga parte dalle persone fisiche per il versamento dell'Imu, in quanto renderà più semplice la presentazione del modello cartaceo agli sportelli poiché composto di un'unica facciata anziché di tre copie del modello (come avviene per il modello F24 ordinario).
Per le imprese ed, in generale, per tutti i titolari di partita Iva, vigendo l'obbligo di pagamento telematico dei modelli F24, rimangono in vigore le consuete modalità di presentazione del modello F24 ordinario:

- mediante il canale *home banking* del proprio istituto bancario;
- rivolgendosi al proprio consulente (verificando che si tratti di un intermediario abilitato), incaricandolo di effettuare i pagamenti direttamente sul proprio conto corrente;
- utilizzando il *software* di compilazione del modello F24 dell'Agenzia delle Entrate (F24*online*).

I chiarimenti in merito alla compilazione dello spazio "rateazione" del modello F24
Con un comunicato stampa del 24 maggio 2012, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, esclusivamente per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze può essere versata in 3 rate, di cui la prima e la seconda in misura pari ad 1/3 dell'importo dovuto applicando le aliquote e le detrazioni di base mentre la terza rata, coincidente con il saldo, a conguaglio delle rate precedenti tenendo conto delle aliquote deliberate dai Comuni.
La precisazione contenuta nel comunicato stampa riguarda la modalità corretta di compilazione del modello F24 nello spazio "rateazione/mese rif." relativamente al codice tributo 3912. Ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all'Imu è necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento dell'acconto:

se l'acconto è versato in unica rata	lo spazio "rateazione/mese rif." andrà compilato nel formato 0101;
se l'acconto è versato in due rate	lo spazio "rateazione/mese rif." andrà compilato nel formato 0102 per il versamento di giugno e nel formato 0202 per il versamento di settembre.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che le deleghe di pagamento già compilate senza l'indicazione della scelta all'interno del riquadro "rateazione/mese rif." sono in ogni caso considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, poste o agenti della riscossione).

Un'informativa dedicata alle regole per il versamento dell'Imu è stata pubblicata all'interno dello "Speciale Imu" spedito ai Clienti nel mese di maggio 2012.

Il nuovo modello di versamento "F24 semplificato"

Il modello è composto di una sola pagina che contiene due distinte di pagamento:

la parte superiore	mentre **la parte inferiore**
è la copia per chi effettua il versamento	è la copia per la banca, l'ufficio postale o l'agente della riscossione.

Le due parti in cui è diviso il modello si differenziano solo per la firma del contribuente che va apposta sulla copia in basso che resta al riscossore. Copia del modello con le relative avvertenze per la compilazione è **scaricabile dal seguente link**.

Al fine del versamento dell'Imu mediante il modello F24 semplificato, la parte "*motivo del pagamento*" va così compilata:

- nello spazio "sezione" va indicato il destinatario delle somme sempre con il codice EL;
- nello spazio "codice tributo" va indicato il codice tributo delle somme oggetto di versamento;
- nello spazio "codice ente" va indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio è situato l'immobile;
- nello spazio "ravv." va apposta la barratura qualora il versamento sia effettuato a titolo di ravvedimento operoso dopo la scadenza originaria;
- nello spazio "immobili variati" va apposta la barratura qualora siano intervenute delle variazioni per un immobile che richiedano la presentazione della dichiarazione Imu;
- negli spazi "acc." e "saldo" va apposta la barratura qualora il pagamento sia effettuato a titolo di acconto o di saldo;
- nello spazio "numero immobili" va indicato il numero degli immobili oggetto del versamento per lo specifico codice tributo indicato sulla medesima riga;
- nello spazio "rateazione/mese rif." deve essere sempre indicato 0101, a parte il caso in cui per il versamento della rata di acconto relativamente all'abitazione principale il contribuente scelga di versare l'importo ricalcolato in maniera frazionata tra il 18 giugno 2012 e il 17 settembre 2012 (in tal caso andranno indicati 0102 per la scadenza del 18 giugno e 0202 per la scadenza del 17 settembre);
- nello spazio "anno di riferimento" va indicato l'anno di imposta cui si riferisce il pagamento;
- nello spazio "detrazione" va indicato l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale e i figli;
- nello spazio "importi a debito versati" va indicata l'imposta calcolata al netto dell'eventuale detrazione fruibile;
- nello spazio "importi a credito" compensati va indicato l'ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione.

Esempio

Franco Verdi è proprietario di due immobili nel Comune di Mantova: l'abitazione dove dimora ed ha la propria residenza anagrafica, di rendita catastale pari ad € 1.250 e l'autorimessa pertinenziale con rendita catastale pari ad € 150. Il versamento in acconto viene fatto considerando l'aliquota *standard* dello 0,4% e la detrazione di € 200, scegliendo il frazionamento in 2 rate, cioè versando l'acconto in misura pari al 66,67% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione di base in maniera frazionata alle scadenze del 18 giugno 2012 e del 17 settembre 2012.

IMPOSTA VIRTUALE LORDA ANNO 2012 = € (1.250 + 150) * 1,05 * 160 * 0,4 / 100 = € 940,80

IMPOSTA VIRTUALE NETTA ANNO 2012 = € 940,80 - € 200,00 = € 740,80

1ª rata acconto Imu

€ (940,80 * 0,3333 – 200 * 0,3333) = € 247,00

F24 SEMPLIFICATO SCADENZA 18/06/2012

MOTIVO DEL PAGAMENTO

sezione	Cod. tributo	Codice ente	ravv	Immob. variati	acc.	saldo	num. immob.	rateazione/ mese rif.	anno di riferim.	detrazione	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
E L	3912	E 8 9 7			X		2	0102	2012	67,00	247,00	

2ª rata acconto Imu

€ (940,80 * 0,3333 – 200 * 0,3333) = € 247,00

F24 SEMPLIFICATO SCADENZA 17/09/2012

MOTIVO DEL PAGAMENTO

sezione	Cod. tributo	Codice ente	ravv	Immob. variati	acc.	saldo	num. immob.	rateazione/ mese rif.	anno di riferim.	detrazione	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
E L	3912	E 8 9 7			X		2	0202	2012	67,00	247,00	

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OPERAZIONI INTRA-UE: LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA ISCRIZIONE AL VIES

Con la recente R.M. n.42/E del 27 aprile 2012 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per commentare nuovamente (dopo i chiarimenti forniti con la C.M. n.39/E dell'1/08/11) le conseguenze che si producono in relazione ad operazioni intracomunitarie effettuate o ricevute (riguardanti sia beni che servizi) in assenza di iscrizione all'archivio informatico Vies da parte dei soggetti interessati.

L'iscrizione all'Archivio informatico Vies

L'art.35 del DPR n.633/72 stabilisce che il soggetto passivo Iva che intende effettuare operazioni (sia attive che passive) intracomunitarie deve chiedere autorizzazione all'Agenzia delle Entrate, manifestandone la volontà attraverso l'iscrizione nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere le predette operazioni (denominato "Vies"):

- per coloro che già possiedono un numero di partita Iva, tale volontà viene espressa mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- per i soggetti non ancora titolari di una posizione Iva, tale volontà va manifestata in sede di dichiarazione d'inizio di attività, attraverso la compilazione di campi specifici del modello (peraltro di recente innovato).

In mancanza di un diniego espresso da parte dell'Agenzia delle Entrate, decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, la posizione del soggetto richiedente viene inserita nell'archivio Vies; tale effetto si produrrà anche in caso di silenzio da parte dell'Amministrazione nel corso del termine di cui sopra.

Le conseguenze della mancata iscrizione al Vies

Il primo aspetto importante che viene chiarito è che per le operazioni intracomunitarie poste in essere nel periodo temporale che intercorre tra la presentazione dell'istanza o della dichiarazione di inizio attività contenenti la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e l'autorizzazione o il diniego da parte dell'Agenzia, il soggetto passivo non può ritenersi legittimato a compiere le predette operazioni intracomunitarie.

In tale situazione, dunque, e in tutti i casi in cui il soggetto passivo Iva comunque opera in assenza dell'iscrizione al Vies, si producono le seguenti conseguenze:

- **cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell´Archivio Vies (o escluso a seguito di diniego o revoca)**: la controparte comunitaria, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva Iva del cedente/prestatore o del cessionario/committente italiano nel Vies, dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l'operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari; indi, eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell´Archivio Vies (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia;

➡ **acquisti di beni o servizi intracomunitari effettuati da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell´Archivio Vies (o escluso a seguito di diniego o revoca)**: l'acquirente italiano non regolarmente iscritto al Vies, che (erroneamente) riceve la fattura senza Iva dal fornitore europeo (il quale non ha verificato l'assenza di iscrizione al Vies dell'operatore italiano), non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell'inversione contabile; l'operazione è da considerarsi rilevante ai fini Iva nel Paese del fornitore europeo il quale correttamente dovrebbe assoggettare ad imposta l'operazione nel suo Paese (precisa il documento di prassi che l'Agenzia delle Entrate provvederà a segnalare tale operazione come irregolare e l'Amministrazione dell'altro Stato membro potrà, eventualmente, decidere di recuperare l'Iva non assolta per effetto dell'errata qualificazione dell'operazione come intracomunitaria).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NECESSARIO IL RICALCOLO DEGLI ACCONTI IN CASO DI POSSESSO DI FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

Con la conversione in legge del D.L. n.16/12 sono state introdotte disposizioni che di fatto hanno inasprito la tassazione sugli immobili d'interesse storico o artistico.

Le vecchie regole

La Legge n.413/91 aveva introdotto nel nostro ordinamento una tassazione di favore per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico *ex* art.3 della L. n.1089/39 (ora art.10 del D.Lgs. n.42/04).

L'articolo 11 della citata legge stabilisce che: "*In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1/6/1939, n.1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato*".

In applicazione della norma, i beni riconosciuti di interesse storico ed artistico venivano tassati sulla base della minore rendita catastale rinvenibile tra quelle dei fabbricati siti nella medesima zona senza distinzione tra immobili liberi o locati, posseduti da persone fisiche o società.

Nuove regole per i privati

L'articolo 37 del Tuir stabilisce che la rendita catastale utilizzata per il calcolo dei redditi dei fabbricati ai fini Irpef si determina:

per gli immobili a destinazione ordinaria (categorie A, B e C)	mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale;
per i fabbricati a destinazione speciale o particolare (categorie D ed E)	mediante stima diretta del valore da parte dell'Agenzia del Territorio. Nel caso in cui il fabbricato sia locato il reddito si determina assumendo il maggiore ammontare fra il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 15% (25% per i fabbricati situati in Venezia centro, isole della Giudecca, Murano e Burano) e la rendita catastale iscritta in Catasto.

L'articolo 4, co.5-*sexies*, lett.a) del D.L. n.16/12 convertito per effetto delle modifiche apportate all'art.37, ha introdotto per gli immobili storici ed artistici una riduzione forfettaria del canone di locazione pari al 35%.

Le nuove disposizioni di calcolo del reddito ai fini Irpef si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 ovvero dal 2012 ma, ai fini della determinazione dell'acconto per il 2012, si deve assumere quale imposta del 2011 quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni con conseguente necessità di ricalcolo degli acconti dovuti (ferma la facoltà di avvalersi del criterio previsionale).

Nuove regole per le imprese

In modo analogo, sono state modificate le regole relative agli immobili patrimonio delle imprese. In caso di unità immobiliari di interesse storico o artistico, il reddito medio ordinario è ridotto del 50%. Se tali immobili (storici o artistici) risultano locati, concorrerà alla formazione del risultato d'esercizio il maggiore tra il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35% e il reddito medio ordinario dell'unità immobiliare.

Anche in tal caso, le nuove disposizioni per la determinazione del reddito trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, tuttavia, ai fini della determinazione degli acconti dovuti per 2012, si deve assumere quale imposta del 2011 quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni con conseguente necessità di ricalcolo degli acconti dovuti (ferma la facoltà di avvalersi del criterio previsionale).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE MODIFICHE RELATIVE AI CONTRATTI DI *LEASING*

Il D.L. n.16/12 – *c.d. decreto semplificazioni* – ha modificato la disciplina che riguarda la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria, sia nell'ambito del reddito d'impresa che in quello di lavoro autonomo. La nuova regola è la seguente: la deduzione fiscale dei canoni è ammessa a prescindere dalla durata del contratto, ma a condizione che sia rispettato un periodo minimo entro il quale stanziare i canoni medesimi. La differenza rispetto al passato è evidente: in precedenza, la deduzione era subordinata al fatto che il contratto avesse una durata minima, allineata alle previsioni dell'art.102 del Tuir per le imprese, e dell'art.54 per gli esercenti arti e professioni; oggi la durata effettiva del contratto è del tutto irrilevante e, quindi, libera.

Le modifiche nell'ambito del reddito d'impresa

Per comprendere compiutamente la portata della novità, si ricorda che, prima delle modifiche, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria era subordinata, come detto, al fatto che il contratto avesse una **durata minima**, definita come segue:

- ***per i beni immobili***, doveva essere pari ai 2/3 del periodo di ammortamento calcolato in base all'aliquota ordinaria – nel caso generalmente il 3% - con la particolarità che se, dal predetto calcolo, si determinava una durata inferiore a 11 anni, la durata minima doveva essere allineata a questo parametro e se, sempre dal predetto calcolo, la durata fosse stata superiore ai 18 anni, era possibile determinare la durata, riducendola, in funzione di questo dato;
- ***per i beni di cui all'art.164 Tuir*****,** in pratica le autovetture, doveva essere pari al periodo ordinario di ammortamento, e quindi di 4 anni;
- ***per gli altri beni***, vale la regola generale di una durata del contratto pari ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario.

Con le nuove regole sarà possibile stabilire una durata contrattuale inferiore ai periodi indicati, ma questo non impedisce la deduzione del canone, che resta tuttavia subordinata al rispetto dei criteri fiscali di durata temporale minima.

Proponiamo un esempio relativo a un *leasing* immobiliare:

Esempio

Durata del contratto: 15 anni
Durata minima fiscale: 18 anni
Valore del contratto: €1.350.000

Il valore civilistico del canone imputato annualmente a Conto economico è pari a €1.350.000/15 = €90.000;

Il valore fiscale del canone, per poterne ottenere la deducibilità, è pari a €1.350.00/18 = €75.000.

Poiché l'importo stanziato in bilancio è superiore al massimo fiscalmente deducibile in ciascun esercizio, nei 15 anni di durata del contratto dovrà essere operata una variazione in aumento pari

a €90.000 - €75.000 = €15.000. Al termine del contratto, le quote non dedotte nei primi 15 anni, pari a complessivi €225.000, potranno essere dedotte in ciascuno degli anni residui. Quindi, nel 16°, 17° e 18° anno si opererà una variazione in diminuzione di €75.000/anno.
I diversi valori civile e fiscale del canone fanno sì che, in bilancio, si debba rilevare un credito per imposte anticipate, e questo in ogni periodo interessato dalle variazioni in aumento; il credito così generato, con riferimento all'esempio proposto, sarà riassorbito negli ultimi tre anni in cui si stanziano le variazioni in diminuzione.
Per le società di capitali, la nuova regola ha effetto ai fini Ires, ma non anche ai fini Irap. Infatti, considerando che, con la Riforma del 2008, per la determinazione della base imponibile del tributo regionale vale la regola del principio di derivazione dai valori di bilancio, il ritmo civilistico di imputazione dei canoni ha immediato riflesso anche ai fini Irap. Queste considerazioni valgono anche per i soggetti Irpef che determinano la base imponibile secondo le regole di bilancio. Diversamente, per i contribuenti che applicano il criterio proprio dei soggetti Irpef, anche per la determinazione della base imponibile Irap valgono le regole di natura fiscale.
Quindi, con riferimento al precedente esempio, nei confronti di una società di capitali ai fini Irap sarà rilevante l'importo di €90.000 effettivamente imputato a Conto economico.
Sono attesi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine, tra le altre, alle seguenti tematiche, a oggi oggetto di discussione:

- come vadano trattati i canoni non dedotti in caso di riscatto, anche anticipato, e di cessione del contratto prima dell'esercizio del riscatto;
- se il calcolo degli interessi passivi da assoggettare al monitoraggio del Rol, quindi per stabilire la quota deducibile di detta componente, debba tenere conto dei valori imputati a Conto economico ovvero dei valori fiscalmente rilevanti.

Le modifiche nell'ambito del reddito di lavoro autonomo
Le modifiche apportate nell'ambito del reddito di lavoro autonomo sono sostanzialmente identiche, almeno come principio, a quelle che riguardano il reddito d'impresa. Quindi, anche in questo ambito, la deduzione dei canoni di *leasing* prescinde dalla durata effettiva del contratto, dovendo rispettare le regole fiscali di durata del periodo di imputazione. Le differenze rispetto al reddito d'impresa derivano solamente da una diversa normativa originaria. Infatti:

- in linea generale, la deduzione dei canoni di *leasing* è ammessa a condizione che essa avvenga in un periodo almeno pari alla metà del periodo di ammortamento;
- per i beni immobili la regola appena indicata deve comunque tenere conto di una durata minima di 8 anni e massima di 15.

Le regole di deduzione dei canoni valide ai fini Irpef nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, hanno piena rilevanza anche ai fini Irap.

Con riferimento a entrambi i comparti impositivi, le modifiche hanno effetto solo sui contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Quindi i *leasing* in corso dovranno continuare a rispettare le vecchie regole.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SEMPLIFICAZIONE DEL CALCOLO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEDUCIBILI NELL'ESERCIZIO

Il D.L. *semplificazioni* - D.L. n.16 del 2 marzo 2012 – ha facilitato in modo sensibile i criteri per determinare il valore (*plafond*) su cui calcolare il 5% che rappresenta la quota deducibile delle spese di manutenzione e riparazione non incrementative sostenute dalle imprese in un determinato esercizio.
I criteri fiscali di deduzione delle spese di manutenzione e riparazione possono essere riassunti come segue:
Innanzitutto va condotta un'indagine sulla natura delle spese sostenute:

- se esse sono incrementative, vanno portate ad aumento del valore del bene cui si riferiscono e ammortizzate in funzione della residua vita utile, eventualmente aumentata proprio grazie alle spese sostenute;
- se esse sono di manutenzione, riparazione, e comunque non generano incrementi nella vita utile, sicurezza, produttività del bene, sono spese di esercizio che, dal punto di vista contabile, vanno stanziate per competenza mentre, sotto il profilo fiscale, occorre rispettare le seguenti regole:
 - la quota deducibile nell'esercizio è determinata applicando l'aliquota del 5% al valore dei beni materiali ammortizzabili esistenti a inizio esercizio, al quale valore – *plafond* – secondo le vecchie regole, doveva essere aggiunto il costo dei beni acquisiti, e tolto quello dei beni ceduti nell'esercizio, ragguagliando il valore al periodo di possesso;
 - l'eccedenza rispetto al *plafond* è deducibile in 5 quote costanti a partire dall'esercizio successivo a quello di sostenimento.

La semplificazione introdotta dal D.L. n.16/12 riguarda la determinazione della base di commisurazione del 5%: a partire dal 2012 non è più necessario tenere conto dei beni in entrata e in uscita rispetto alla giacenza a inizio anno. In altre parole, rileva il dato *secco* dei beni materiali ammortizzabili esistenti all'inizio dell'esercizio.
Proponiamo il seguente esempio:

Esempio

Valore dei beni a inizio dell'esercizio n: € 500.000 (sono irrilevanti i beni acquistati e ceduti nel corso del medesimo esercizio n)
Spese di manutenzione e riparazione di competenza del periodo: €40.000;
Importo deducibile nell'esercizio n: €500.000 x 5% = €25.000;
Importo da rinviare agli esercizi successivi: €40.000 - €25.000 = €15.000.
L'importo di €15.000 sarà deducibile in 5 quote costanti di €3.000 ciascuna, a partire dall'esercizio n + 1 e fino all'esercizio n + 5.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONE DEI DATI DEI CONTRATTI DI *LEASING* E NOLEGGIO ENTRO IL PROSSIMO 2 LUGLIO 2012

Con un documento pubblicato sul proprio sito *web* lo scorso 22 dicembre 2011 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni definitive agli operatori economici che hanno l'obbligo di comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati relativi ai contratti di *leasing*, locazione e noleggio, ai sensi dei Provvedimenti del 5 agosto 2011 e del 21 novembre 2011. Scade il prossimo 2 luglio 2012 (in quanto la scadenza ordinaria del 30 giugno 2012 cade di sabato, il termine viene spostato al lunedì successivo) il termine per l'invio della comunicazione telematica all'Anagrafe Tributaria per il periodo d'imposta 2011.

I soggetti interessati all'adempimento

I soggetti interessati all'adempimento telematico sono:

- società che esercitano attività di *leasing* finanziario e/o operativo;
- operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, *caravan*, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili.

Vanno comunicati i dati anagrafici dei propri clienti, con i quali sono stati stipulati contratti anche con riferimento al bene oggetto del contratto e ai corrispettivi percepiti. L'Agenzia delle Entrate ha ampliato il novero dei soggetti obbligati, in quanto nel primo provvedimento del 5 agosto 2011 si parlava solamente di contratti di *leasing* finanziario e/o operativo.

> Per gli operatori esercenti attività di locazione e/o noleggio di autovetture, *caravan*, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili l'obbligo di effettuare la comunicazione riguarda solamente i contratti stipulati a decorrere dal 21 novembre 2011. Per le società di *leasing*, invece, l'obbligo di effettuare la comunicazione riguarda qualsiasi tipologia di contratto in essere nel periodo di imposta 2011.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito tali ulteriori chiarimenti:

- gli operatori esercenti più attività, tra cui marginalmente l'attività di locazione e/o noleggio (ad esempio una carrozzeria che noleggia a pagamento l'autovettura sostitutiva) devono in ogni caso comunicare telematicamente i dati dei contratti di locazione e/o noleggio relativamente alle operazioni effettuate;
- gli operatori che svolgono attività di locazione e/o noleggio aderenti ad un regime di contabilità semplificata, poiché nella comunicazione devono essere indicati i dati dei corrispettivi percepiti, comunicheranno i corrispettivi fatturati, non essendo tenuti alla rilevazione contabile dei movimenti di incasso;
- per "altri veicoli" si intendono gli altri beni mobili registrati oggetto di noleggio, fatta esclusione per i veicoli da lavoro che, a seguito di modifiche, sono inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima;

- l’attività di noleggio di autoveicoli con conducente, avendo ad oggetto un servizio di trasporto di persone, non rientra nell’ambito applicativo della comunicazione dei contratti di locazione e/o noleggio;
- nel caso di soggetti obbligati all’invio sia della comunicazione relativa all’elenco clienti/fornitori (spesometro) sia della comunicazione relativa ai contratti di locazione e/o noleggio è possibile sia inviare due comunicazioni separate rispettando le rispettive scadenze sia inviare un'unica comunicazione rispettando la scadenza del 2 luglio 2012 laddove inserire anche i dati richiesti dalla comunicazione relativa all’elenco clienti/fornitori.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SCADE IL 2 LUGLIO L'INVIO DELLA RACCOMANDATA PER IL 5 PER MILLE

Gli enti iscritti negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille, enti del volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica e dell'Università, devono inviare entro il 2 luglio 2012 (essendo il 30 giugno sabato), pena la decadenza, per raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.
La raccomandata va inviata:

- alla DRE nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente per quanto riguarda il settore non profit;
- all'Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche;
- al Ministero dell'Istruzione per gli enti della ricerca scientifica.

La dichiarazione va redatta su modello conforme a quello pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate e ad esso va allegata, pena la decadenza, una copia del documento di identità del sottoscrittore della stessa.

Successivamente, gli enti destinatari delle raccomandate effettueranno i controlli delle dichiarazioni ricevute, al termine dei quali saranno elaborati e pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: L'ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI E PICCOLI IMPRENDITORI – SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Con riferimento all'assoggettabilità ad Irap dei **professionisti** si ricorda, in sintesi, il concetto che si deve trarre dalle numerose prese di posizione della Cassazione:

> *malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l'esercizio della loro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Irap.*

Nel corso degli ultimi anni, la possibilità di non versare Irap è stata estesa dalla Cassazione, oltre che per quanto riguarda i professionisti, anche nei confronti di altre categorie di soggetti, in particolare:

- **agenti di commercio** e ai **promotori finanziari** (Cass. SS.UU., sentenza n.12108/09 e ss.);
- ***broker* assicurativi** (Cass., sentenza n.10851/11);
- **piccole imprese** (Cass., sentenza n.15249/10, n.21122/10 e n.21123/10).

Tale esonero si applica con i medesimi presupposti, a patto che sia impiegata nell'attività una dotazione di beni strumentali che non supera il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui.

Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:

compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso	è la scelta che evita l'irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso;
non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla	è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all'irrogazione di sanzioni.

Qualora il contribuente ritenga di non essere soggetto Irap in quanto privo del requisito di autonoma organizzazione previsto dalla norma dovrà restituire allo Studio, debitamente sottoscritto, uno dei modelli nelle pagine seguenti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

***Fac simile di dichiarazione per il NON assoggettamento ad Irap per* professionisti**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ Cap _____

in via _____

tel. _____ cell. _____Cod.Fisc. _____

IN QUALITÀ DI

- ❑ professionista individuale;
- ❑ legale rappresentante dello studio associato/società semplice _____,

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte dei liberi professionisti;
- è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001 e, TRA LE ALTRE, dalle sentenze della Corte di Cassazione n.3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682 del 16 febbraio 2007 e n.12108-12109-12110-12111 del 26 maggio 2009;

RITIENE

- di svolgere l'attività professionale senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;

A TAL FINE RICHIEDE

- allo Studio di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2011 e per le future annualità**, salvo successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì _____

Firma

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

***Fac simile di dichiarazione per il NON assoggettamento ad Irap per* agenti di commercio, promotori finanziari, broker assicurativi e piccole imprese**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ Cap _____

in via _____

tel. _____ cell. _____Cod.Fisc. _____

IN QUALITÀ DI

- ❑ agente di commercio
- ❑ promotore finanziario
- ❑ *broker* assicurativo
- ❑ imprenditore individuale

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte degli agenti di commercio, dei promotori finanziari e delle piccole imprese;
- è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001 e dalle sentenze della Corte di Cassazione n.12108-12109-12110-12111/2009, nonché delle sentenze n.15249/10, 21122/10, 21123/10, 10851/11;

RITIENE

- di svolgere l'attività senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;

A TAL FINE RICHIEDE

- allo Studio di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2011 e per le future annualità**, salvo diverse successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì _____

Firma

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Occhio alle scadenze

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GIUGNO 2012 AL 15 LUGLIO 2012

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 giugno 2012 al 15 luglio 2012, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto dello **slittamento dei termini di versamento** previsto con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** in attesa di pubblicazione in G.U., e del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 del D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI	
2 luglio	▪ **Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni** Scade oggi il termine di redazione e giuramento della perizia di stima, versamento, anche in forma rateizzata, dell'imposta sostitutiva, relativamente all'affrancamento dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011.

SCADENZE FISSE	
15 giugno	▪ **Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00. ▪ **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. ▪ **Modello 730/12, consegna del prospetto di liquidazione** Scade oggi il termine per la consegna, da parte del sostituto d'imposta, al dipendente o pensionato, di copia del Modello 730 elaborato e del prospetto di liquidazione.

15 giugno	▪ **Ravvedimento versamenti entro 30 giorni** Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 maggio.
18 giugno	▪ **Versamenti Iva mensili** Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. ▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale** Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2011, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la quarta rata utilizzando il codice tributo 6099. ▪ **Dichiarazioni d'intento** Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di maggio. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, co.4, D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. ▪ **Versamento dei contributi Inps** Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. ▪ **Versamento delle ritenute alla fonte** Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. ▪ **Versamento ritenute da parte condomini** Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ▪ **IMU** Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta municipale propria sugli immobili quale prima rata di acconto per il 2012. ▪ **Opzione tassazione di gruppo** Entro oggi le società controllante e controllate con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che decidono di optare per il regime di tassazione del consolidato *ex* art.117 del Tuir devono presentare in via telematica la comunicazione per l'esercizio dell'opzione.

18 giugno

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui non si rendono applicabili gli studi di settore**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, cui non si applicano gli studi di settore, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2011 e primo acconto per il 2012 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/12.
Il versamento maggiorato dello 0.40% può essere effettuato entro il 16 luglio 2012.

- **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.1, co.46-47 L. n.244/07), riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza con riferimento ai soggetti cui non si rendono applicabili gli studi di settore**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui non si rendono applicabili gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, senza alcuna maggiorazione entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni.
Sempre oggi scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre senza maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.
Il versamento maggiorato dello 0,40% può essere effettuato entro il 16 luglio 2012.

- **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) con riferimento ai soggetti cui non si rendono applicabili gli studi di settore**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui non si rendono applicabili gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, senza alcuna maggiorazione, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Il versamento maggiorato dello 0,40% può essere effettuato entro il 16/07/12.

- **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti cui non si applicano gli studi**

Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2012 senza maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato entro il 16 luglio 20112 con maggiorazione dello 0,40%.

- **Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2011 cui non si rendono applicabili gli studi di settore**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2011 e primo acconto per il 2012, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.
Il versamento potrà avvenire anche entro il 16 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,40%.

	▪ **ACCISE - Versamento imposta** Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
20 giugno	▪ **Presentazione del modello 730/2012** I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono entro oggi presentare al C.A.F. o ad un professionista abilitato il modello 730/2012 e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille. ▪ **Presentazione dichiarazione periodica Conai** Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 giugno	▪ **Presentazione elenchi Intrastat mensili** Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
2 luglio	▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione** Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/06/12. ▪ **Presentazione del modello Uniemens Individuale** Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio. ▪ **Comunicazione *black list* - mensile** Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "*black-list*" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile. ▪ **Presentazione elenchi Intra 12 mensili** Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio. ▪ **Cinque per mille** Scade oggi per gli enti iscritti negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille, enti del volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica e dell'Università, l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione. ▪ **Comunicazione dei contratti di *leasing*** Scade oggi il termine di presentazione della comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art.7 DPR n.605/73, dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio.

2 luglio	▪ **Imprese di autotrasporto – rimborso accise** Scade oggi per le imprese di autotrasporto il termine per richiedere il rimborso degli incrementi dell'aliquota d'accisa per i consumi di gasolio del 2011.
9 luglio	▪ **IVIE** Scade oggi per le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, il versamento, in unica soluzione o rateale, dell'imposta sul valore degli immobili destinati all'estero così come risulta dalla liquidazione in dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2011 ed acconto 2012, senza maggiorazione. ▪ **IVAFE** Scade oggi il termine per le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero il versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2011 e di primo acconto per l'anno 2012 senza alcuna maggiorazione. ▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si rendono applicabili gli studi di settore** Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, cui si rendono applicabili gli studi di settore, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2011 e primo acconto per il 2012 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/12. Il pagamento potrà effettuarsi con maggiorazione dello 0,4% al 20 agosto 2012. ▪ **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.1, co.46-47, L. n.244/07), riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza con riferimento ai soggetti cui si rendono applicabili gli studi di settore** I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui si rendono applicabili gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, senza alcuna maggiorazione entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni. Sempre oggi scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre senza maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza. Il pagamento potrà effettuarsi con maggiorazione dello 0,4% al 20 agosto 20112. ▪ **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) con riferimento ai soggetti cui si rendono applicabili gli studi di settore** I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui si applicano gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, senza alcuna maggiorazione, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Il versamento maggiorato dello 0,40% può essere effettuato entro il 20 agosto.

	▪ **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti cui si applicano gli studi** Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2012 senza maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%. ▪ **Tutte le persone fisiche e le società semplici, le società di persone e soggetti equiparati cui si rendono applicabili gli studi di settore, che presentano Unico 2012** Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2011 e primo acconto per il 2012, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. Il versamento potrà avvenire anche entro il 20 agosto 2012 con la maggiorazione dello 0.40%. ▪ **Persone fisiche che presentano Unico 2012 imposta sostitutiva** Entro oggi deve essere effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione, ovvero della prima rata da parte dei contribuenti "minimi", dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. Detti soggetti possono effettuare anche il versamento dell'Iva relativa all'intero 2011 maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03 – 16/06/12. Il pagamento potrà effettuarsi con maggiorazione dello 0,4% al 20 agosto 2012. ▪ **Cedolare secca** Scade oggi per i contribuenti che si avvalgono per il 2011 della c.d. "cedolare secca", il termine per il versamento del saldo dell'imposta dovuta per il 2011 e della prima rata d'acconto per il 2012, stabilito nella misura complessiva del 92%. Il versamento può essere effettuato in data 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma